CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PISA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ATTIVITA' DI PRE-POST SCUOLA PER L'ANNO 2024

Tra

Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1 56100, C.F. 00341620508, rappresentato Dal Dirigente ..., domiciliato per la carica nella sede sopraindicata, che agisce in esecuzione dell'Atto del Sindaco n.;

e

Istituto Comprensivo........... con sede in Via ..., C.F.rappresentato da......nata a il, in qualità di dirigente scolastico e domiciliata per la carica nella sede sopraindicata,

Premesso che:

- Il Comune di Pisa con determinazione dirigenziale n. **del ** ha approvato un avviso pubblico che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato rivolto agli Istituti Comprensivi interessati all'accesso al contributo comunale per il servizio di pre-post scuola per il periodo gennaio-giugno 2024;
- L'Istituto Comprensivo.... ha presentato richiesta di contributo secondo quanto previsto dall' avviso approvato con determinazione dirigenziale n. **del **;
- Il Comune di Pisa con determinazione dirigenziale n. **del ** ha assegnato all'Istituto Comprensivo... la somma complessiva pari a euro ***;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse e l'allegato fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità e oggetto

La convenzione ha per oggetto il sostegno alle attività di pre-post scuola finalizzate alla migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie; le attività saranno realizzate direttamente dall'Istituto Comprensivo, che si assume ogni onere ivi compreso quello di individuare l'operatore economico a cui affidare la realizzazione delle attività.

Art. 3 - Risorse economiche

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, il Comune di Pisa si impegna a compartecipare alle spese mediante l'erogazione di una somma pari a Euro

Il Comune procederà ad assegnare la somma sulla base del numero degli Istituti richiedenti. La stessa sarà liquidata previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute. Le spese rendicontabili sono solo quelle relative a spese correnti pertanto spese impegnate nell'anno 2024 per attività di pre-post scuola svolta nel periodo gennaio-giugno 2024.

Le spese ammissibili a rendicontazione sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fatture per attività realizzate da operatori esterni.

Non sono ammesse a rendicontazione spese per acquisto di beni durevoli pertanto il contributo non può

essere utilizzato per spese di investimento.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici del Comune di Pisa, l'ammontare del contributo concesso non potrà superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non potrà superare la differenza tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 4 Modalità di verifica e valutazione

Il Comune si riserva di monitorare e verificare l'attuazione delle attività mentre l'Istituto – al termine delle medesime – si impegna a trasmettere al Comune la relazione conclusiva dell'intervento e la rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- elenco iscritti e frequentanti con indicazione di numero settimane, tariffe applicate, eventuali disabili e casi sociali accolti;
- relazione illustrativa delle attività effettuate con rilevamento del gradimento dell'utenza;
- giustificativi di spesa (fatture, ricevute ecc....) comprensivi di relative quietanze dalle quali si evinca l'esito positivo del pagamento e la data valuta;
- giustificati di entrata (ricevute di pagamento delle rette a carico dell'utenza).

In mancanza della documentazione non si procederà all'erogazione del saldo di cui al precedente articolo o si erogherà parzialmente il contributo soltanto per la parte di spese correttamente rendicontate.

Art. 5 - Responsabilità e obblighi a carico dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto si impegna a:

- individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;
- provvedere a tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio, ivi compresi gli oneri economici derivanti;
- provvedere alla comunicazione con l'utenza;
- destinare il contributo economico comunale all'abbattimento dei costi per l'utenza;
- rispettare gli impegni assunti e dare evidenza all'utenza che le attività sono realizzate con il contributo del Comune;
- prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata;
- rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della privacy e all'antipedofilia;
- ammettere tutti gli utenti che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
- trasmettere la documentazione richiesta nel precedente articolo.

Art. 6 Inosservanza degli impegni

L'inosservanza degli impegni derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione comportano la sospensione o la revoca totale o parziale del contributo.

Art. 7 Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito all'indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html

Art. 8 Imposte e bollo

Ai sensi dell'art. 27 bis Allegato B – Tabella come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della l. 30 dicembre

2018 n. 145, il presente contratto è esente da imposta di bollo.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 9 Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità per l'anno solare 2024.

Art. 10 Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Pisa

Per L'Istituto Comprensivo